

Giustizia consensuale

RIVISTA SEMESTRALE

diretta da

Silvana Dalla Bontà e Paola Lucarelli

2-2025

Editoriale Scientifica

Direttrici

Silvana Dalla Bontà (*Università di Trento*); Paola Lucarelli (*Università di Firenze*)

Direttrice Responsabile

Silvana Dalla Bontà

Comitato Scientifico: Neil Andrews (*University of Cambridge*); Teresa Arruda Alvim (*Pontificia Universidade Católica de São Paulo*); Silvia Barona Vilar (*Universitat de València*); Beatriz Belando Garín (*Universitat de València*); Antonio Briguglio (*Università di Roma Tor Vergata*); Oscar G. Chase (*New York University*); Augusto Chizzini (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*); Claudio Consolo (*Università di Roma Sapienza*); Fulvio Cortese (*Università di Trento*); Daria de Pretis (*Università di Trento*); Monica Delsignore (*Università di Milano Bicocca*); Vincenzo Di Cataldo (*Università di Catania*); Maria Rosaria Ferrarese (*Università di Cagliari, Scuola Nazionale dell'Amministrazione*); Gabriele Fornasari (*Università di Trento*); Cristina Fraenkel-Haeberle (*Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer*); Yulin Fu (*Peking University*); Cesare Glendi (*Università di Parma*); Juan F. Herrero Perezagua (*Universidad de Zaragoza*); Javier López Sánchez (*Universidad de Zaragoza*); Francesco P. Luiso (*Università di Pisa*); Maurizio Manzin (*Università di Trento*); Barbara Marchetti (*Università di Trento*); Marino Marinelli (*Università di Padova*); Luca Nogler (*Università di Trento*); Teresa Pasquino (*Università di Trento*); Federico Puppo (*Università di Trento*); Margherita Ramajoli (*Università di Milano La Statale*); Giuseppe Ruffini (*Università di Roma Tre*); Colin Rule (*Stanford Law School*); Andrea Simoncini (*Università di Firenze*); Karen Tokarz (*Washington University in St. Louis*); Roberto Toniatti (*Università di Trento*); Nicolò Trocker (*Università di Firenze*); Sara Valaguzza (*Università di Milano La Statale*); Gerhard Wagner (*Humboldt-Universität zu Berlin*); Elena Zucconi Galli Fonseca (*Università di Bologna*)

Comitato Editoriale: Laura Baccaglini (*Università di Trento*); Stefania Brun (*Università di Trento*); Ivan Cardillo (*Zhongnan University of Economics and Law*); Antonio Cassatella (*Università di Trento*); Luca Dal Pubel (*San Diego State University*); Marco Gradi (*Università di Messina*); Cristina M. Mariottini (*European Institute of Public Administration*); Elena Mattevi (*Università di Trento*); Leo Piccininni (*Università di Roma Tre*); Carlo Rasia (*Università di Bologna*); Beatrice Zuffi (*Università di Padova*)

Comitato Scientifico dei Revisori: Vincenzo Ansanelli (*Università di Genova*); Elena Buoso (*Università di Padova*); Elena D'Alessandro (*Università di Torino*); Domenico Dalfino (*Università di Bari Aldo Moro*); Beatrice Ficarelli (*Università di Firenze*); Elena Gabellini (*Università di Bologna*); Valentina Giomi (*Università di Pisa*); Annalisa Giusti (*Università di Perugia*); Marco Macchia (*Università di Roma Tor Vergata*); Silvia Mirate (*Università di Torino*); Alfredo Moliterni (*Università di Roma Sapienza*); Pietro Ortolani (*Radboud University*); Luca Passanante (*Università di Brescia*); Anna Romeo (*Università di Messina*); Stefania Stefanelli (*Università di Perugia*); Aura Esther Vilalta Nicuesa (*Universitat Oberta de Catalunya*)

Segreteria di Redazione: Rachele Beretta; Davide Corrado; Giulia Cusenza; Luca De Rosa; Viviana Di Capua; Federica Simonelli; Francesca Valastro; Lorenzo Zoppellari

QUANDO LA RICERCA SI FA COMUNITÀ.
IL CONSENSO COME SPAZIO DI CURA DEI CONFLITTI

Pierluigi Consorti ()*

SOMMARIO: 1. Consenso come orizzonte di ricerca di una solida comunità scientifica – 2. Consenso e autorità nella gestione del conflitto: obiezioni e prospettive – 3. Ricerca, partecipazione e consenso come responsabilità di cura.

1. Il consenso come orizzonte di ricerca di una solida comunità scientifica. – La costituzione, nel maggio 2025, dell'*Associazione per lo studio della giustizia consensuale* merita di essere accolta con particolare favore. Le nascite sono sempre 'eventi lieti', forieri di crescita, apertura di relazioni e consolidamento di legami. In questo caso possiamo festeggiare un'iniziativa che va oltre la semplice novità occasionale, in quanto arricchisce il panorama della riflessione giuridica italiana presidiando un orizzonte teorico e metodologico di cui si avverte un bisogno, progressivamente più forte. La costituzione dell'Associazione segue la nascita della *Rivista* che, per certi versi, già operava come luogo di incontro e confronto scientifico su temi che toccano il nucleo stesso della funzione del diritto nelle relazioni sociali.

In quanto ricercatori sappiamo bene che la scienza ha il compito di seguire l'evoluzione del tempo e proporre soluzioni in grado di aiutare la crescita della convivenza sociale. In quanto

Giustizia consensuale Fasc. 2/2025, 575-583. EDITORIALE SCIENTIFICA – ISSN 0010-2785-0994.

(*) Professore Ordinario di Diritto e Religione nell'Università di Pisa; *affiliate Professor* Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

giuristi, viviamo un profondo imbarazzo nel vedere come in questi tempi le regole vengano progressivamente ignorate nella loro funzione di principi ordinanti e facilmente sostituite da prassi che legittimano l'esercizio della prepotenza.

L'esigenza di proporre strade efficaci che permettano al diritto di funzionare cresce purtroppo sempre di più e si avverte in campi diversi, anche ulteriori rispetto a quelli più propriamente giuridici. Lo studio interdisciplinare dei conflitti e della loro gestione si presenta come uno snodo centrale per la convivenza pacifica, oscurata dalla tendenza a tornare verso la pratica di forme di volgare prepotenza.

Ho accolto perciò con grande piacere l'invito a commentare il fatto della costituzione dell'Associazione da una prospettiva esterna, ancorché partecipe del dibattito che ne costituisce il terreno di riferimento. La scelta delle Colleghe e dei Colleghi che l'hanno pensata e costituita dimostra la decisione di consolidare un'intuizione felice dando forma giuridica ad una comunità di ricerca già attiva e feconda. Questo fatto può essere letto come un primo segnale significativo di maturazione del discorso giuridico attorno al nesso tra giustizia, consenso e gestione del conflitto. L'attenzione riservata alla consensualità, assunta non come tecnica marginale ma come principio capace di orientare la funzione ordinante del diritto, dà corpo a una sensibilità diffusa che merita di assumere forme più delineate.

È noto che l'iniziativa si colloca oltre la concezione della giustizia prevalentemente affidata alla risposta autoritativa e alla centralità della sanzione. Essa interroga il diritto nella sua capacità di governare il conflitto come dimensione fisiologica della convivenza civile. In questo quadro, il consenso emerge come un principio giuridicamente rilevante che non si concentra sulla definizione formale delle controversie ma apre processi nuovi, orientati a una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel conflitto stesso, curando le relazioni fra le 'parti in causa' e fra queste e la società che le accoglie.

Penso che queste brevi premesse permettano di chiarire la scelta del titolo di questo contributo, che spero dia conto di queste tensioni relazionali. Nella costituzione di questa Associazione ho visto la voglia di costruire una comunità di ricercatrici e ricercatori desiderosi di mantenere legami tanto solidi quanto aperti. Ho colto il tentativo di strutturare un sapere giuridico capace di misurarsi con l'esperienza e riconoscere nel dialogo tra elaborazione teorica e pratiche di gestione del conflitto una condizione essenziale della propria efficacia. Il consenso, inteso come forma di cura del conflitto, appare una chiave di lettura efficace per comprendere il significato e la portata dell'iniziativa associativa e del contributo che essa può offrire al ripensamento dei modelli di giustizia e della loro sostenibilità nel tempo ⁽¹⁾.

Scrivo questa nota nei giorni in cui il dialogo per la gestione dei conflitti internazionali, già escalati in guerra, mostra tutta la sua debolezza. Non solo, certi fatti inducono a rafforzare l'idea che la violenza esercitata dal più forte possa essere fonte legittima del diritto. In questo senso ogni ordinamento giuridico, inteso in senso tradizionale come apparato prevalentemente sanzionatorio, appare fiaccato dal progressivo logoramento della legittimazione stessa della funzione normativa, che mostra perciò una crescente difficoltà a produrre effetti regolativi. Il caso del diritto internazionale appare emblematico. Da tempo se ne denuncia la scarsa efficacia applicativa dovuta all'incapacità di vincolare effettivamente i soggetti più potenti e quindi di incidere sui conflitti fra Stati. Questa reale debolezza ha finito per relegarlo ai margini del discorso pubblico e giuridico, fino a delegittimarlo insieme alle istituzioni chiamate a garantirne il funzionamento. Le sue effettive carenze non hanno tuttavia prodotto un ripensamento delle modalità di governo dei con-

⁽¹⁾ Utilizzo il termine «cura» per tradurre le parole chiave con cui l'Associazione descrive l'orientamento delle proprie attività: «verso l'individuazione di modelli di gestione del conflitto ispirati a criteri di responsabilità, consapevolezza, praticabilità e sostenibilità, in un costante dialogo tra dimensione teorica ed esperienza» (in <<https://asgic.it/>>).

flitti; hanno piuttosto alimentato una regressione verso forme di sostanziale anomia, nelle quali – come ho accennato – riemerge l'idea che l'unica legge realmente efficace sia quella della forza e della soddisfazione immediata dei propri interessi.

Questo paradigma involutivo mette in luce come la persistente tentazione di reagire all'inefficacia del diritto accentuandone i tratti autoritativi sia profondamente fuorviante. L'idea, riproposta a più livelli, di rafforzare il potere decisionale senza rafforzarne la legittimazione, di semplificare il ricorso alla giustizia rendendolo più difficile e costoso, la compressione delle possibilità di ricorrere in appello, l'irrigidimento del sistema sanzionatorio – in pratica: l'aumento dei reati e delle pene – non fa altro che rinsaldare i punti di debolezza che hanno contribuito a determinare la crisi dei principi tradizionali. Queste risposte riproducono modelli già sperimentati senza superarne i limiti, e finiscono per svuotare ulteriormente il diritto della sua funzione ordinante, fino a renderne problematica l'idonea presenza nello spazio sociale.

Se si vuole evitare che l'inefficacia del diritto si traduca nella sua progressiva irrilevanza, occorre assumere il rischio della sperimentazione di prassi basate su principi diversi. Penso alle esperienze e alle riflessioni che animano la nascita dell'Associazione e insistono sulla praticabilità di modelli alternativi di gestione del conflitto: come la mediazione, la giustizia consensuale e riparativa, che si orientano a principi di un diritto fiduciario (mite, o gentile ⁽²⁾) più attento alla dimensione relazionale e ai legami sociali che alla auto-referenziale logica di affermazione del potere autoritativo. Tali prassi sono talvolta imperfette. Spesso sperimentali, devono essere precisate e migliorate, e per questo servono luoghi nuovi in grado di sviluppare un confronto scientifico appropriato. La sperimentazione e lo studio di questi principi appare forse l'unico modo per non abbandonare il diritto alla deriva della prepotenza. Per restituirgli credibilità bisogna sottrarlo alla logica dell'escalazione violenta e

⁽²⁾ P. CONSORTI, *Oltre la mitezza, la gentilezza nel diritto*, in questa Rivista, 2023, 667-680.

autoritativa, attuando processi capaci di compromettere tutti i soggetti implicati, ricostruire con loro la fiducia necessaria per produrre decisioni consensuali, effettivamente praticabili e sostenibili.

2. Consenso e autorità nella gestione del conflitto: obiezioni e prospettive. – So bene che questa impostazione che insiste sul consenso, sulla partecipazione e sulla dimensione relazionale della giustizia incontra una serie di obiezioni ricorrenti e durevoli nel tempo. Non è questa la sede per svolgerne un esame esaustivo: mi limito a cogliere tre punti schematici.

In primo luogo, c'è chi, pur condividendo gli obiettivi del modello consensuale, ne sottolinea l'ingenuità: specialmente nei conflitti caratterizzati da forti asimmetrie di potere, da interessi inconciliabili o da violazioni gravi, il richiamo al consenso viene additato come illusorio, se non addirittura come una forma di rinuncia alla funzione propriamente giuridica e sanzionatoria del diritto ⁽³⁾. A ciò si aggiunge l'obiezione secondo la quale i modelli consensuali e riparativi potrebbero indebolire la tutela dei diritti, sostituendo la garanzia delle regole con processi esposti alla pressione dei soggetti più forti e alla variabilità dei contesti ⁽⁴⁾.

Un secondo ordine di critiche investe l'efficacia e la generalizzabilità dei modelli consensuali. Si sostiene che pratiche fondate sul dialogo e sulla partecipazione possono funzionare solo in ambiti limitati, su scala ridotta o in contesti socialmente omogenei, e risultano invece inadeguate di fronte a conflitti complessi, sistemici o di rilevanza pubblica. In questa prospettiva, la giustizia consensuale resta confinata al ruolo di uno strumento comple-

⁽³⁾ R.A. DUFF, *Punishment, Communication, and Community*, New York, 2001.

⁽⁴⁾ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989.

mentare, utile in casi marginali ma incapace di incidere sulle strutture portanti dell'ordine giuridico ⁽⁵⁾.

Infine, non manca chi intravede in queste proposte il pericolo di una deresponsabilizzazione delle istituzioni. Spostare l'attenzione dalla decisione autoritativa ai processi partecipativi potrebbe, secondo questa lettura, delegare il compito di gestire i conflitti ai singoli o ai gruppi che ne sono direttamente coinvolti, che potrebbero mirare al consenso come surrogato della decisione, e non come suo possibile fondamento. Questa preoccupazione alimenta il timore che, in nome della relazione, si finisca per indebolire la certezza del diritto e la sua capacità di garantire equità e prevedibilità ⁽⁶⁾.

Queste, e altre, obiezioni rivolte ai modelli di giustizia consensuale e partecipativa colgono alcuni nodi reali. Risultano tuttavia per lo più fondate su una rappresentazione riduttiva di tali esperienze. In particolare, esse assumono implicitamente che consenso e autorità siano termini alternativi, laddove una parte significativa della riflessione teorica più recente insiste sulla loro reciproca implicazione. Il consenso non si propone come sostituto della decisione giuridica, né come abbandono delle garanzie, ma come criterio di legittimazione e di efficacia dell'intervento normativo, soprattutto nei contesti in cui la sola imposizione autoritativa ha mostrato di produrre conformità formale senza adesione sostanziale ⁽⁷⁾.

A proposito del rischio connesso alle asimmetrie di potere, va detto che esso non riguarda solo i modelli consensuali in quanto tali, ma tocca ogni forma di gestione del conflitto che prescinda

⁽⁵⁾ N. LUHMANN, *Das Recht der Gesellschaft*, in trad. it. di L. Avitabile, *Il diritto della società*, Torino, 2012.

⁽⁶⁾ D. GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford, 2001.

⁽⁷⁾ J. HABERMAS, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt a.M., 1992, spec. capitoli III e IV, dove il consenso discorsivo è inteso come fondamento della validità del diritto, non come alternativa alla decisione.

dalla qualità delle condizioni procedurali ⁽⁸⁾. Tutti i processi decisionali sono strutturalmente esposti a disuguaglianze di accesso, di risorse e di influenza, ma questa carenza non basta a metterne in discussione la legittimità complessiva. La differenza è che i modelli partecipativi rendono tali asimmetrie visibili e tematizzabili, mentre quelli tradizionali la occultano dietro la neutralità formale della decisione.

Analogamente, l'obiezione relativa alla scarsa generalizzabilità dei modelli consensuali tende a confondere la difficoltà di una trasposizione immediata su larga scala con l'irrilevanza sistemica di tali esperienze. In realtà, molte trasformazioni significative del diritto contemporaneo sono prima nate come pratiche sperimentali e localizzate, per poi incidere sulle categorie generali e sulle architetture istituzionali ⁽⁹⁾. In questo senso, bisogna ammettere che la giustizia consensuale, riparativa o fiduciaria non si presenta ancora come una soluzione totale, ma come un laboratorio normativo, capace di produrre apprendimenti utili per migliorare la gestione dei conflitti, anche attraverso una revisione critica dei modelli che hanno dimostrato di non funzionare.

Infine, il timore di una deresponsabilizzazione delle istituzioni appare fondato solo se si assume che il coinvolgimento delle parti comporti un arretramento del ruolo pubblico del diritto. Al contrario, molte esperienze mostrano come la costruzione di processi partecipativi esiga istituzioni più competenti, più presenti e più responsabili, chiamate non a rinunciare alla decisione, ma a sostenerla attraverso forme di mediazione, accompagnamento e garanzia. In questa prospettiva, il consenso non indebolisce il diritto, ma ne rappresenta un'amorevole forma di cura, capace di contrastarne la perdita di legittimazione senza ricadere nella logica dell'escalazione autoritativa.

⁽⁸⁾ L.L. FULLER, *The Morality of Law*, New Haven-London, 1964, in particolare il noto elenco dei requisiti della «moralità interna» del diritto.

⁽⁹⁾ *Ibidem*.

3. *Ricerca, partecipazione e consenso come responsabilità di cura.* – Il dibattito su questi aspetti è già lungo e approfondito. L'Associazione che intende studiarli sa bene che il compito che si è dato non è facile né immediato. In Italia poi certe questioni appaiono ancora 'di frontiera', benché siano in realtà state altrove percorse da più tempo e con maggiore assiduità. Ho già detto in premessa che la costituzione dell'*Associazione per lo studio della giustizia consensuale* può essere letta come un evento da salutare con favore e ho già offerto qualche spunto a sostegno di questa idea. Vorrei in conclusione aggiungere un ulteriore elemento, relativo alla chiarezza e alla concretezza delle attività che essa si propone di svolgere. L'enunciazione dei loro obiettivi pone la ricerca, il confronto e la diffusione dei risultati scientifici oltre il piano delle dichiarazioni di principio per tradursi in strumenti capaci di incidere sul modo in cui il sapere giuridico viene prodotto, condiviso e messo alla prova delle pratiche di gestione del conflitto. In questo senso, l'articolazione delle iniziative – dai congressi nazionali agli eventi scientifici, dalle pubblicazioni alle collaborazioni istituzionali, fino alle commissioni di studio e ai progetti di ricerca – restituisce l'immagine di una comunità che assume il proprio compito in modo consapevole e responsabile.

Come ogni nascita, anche questa apre uno spazio di possibilità che non si esaurisce nell'atto costitutivo. Adesso si avvia una fase sfidante e complessa. Un gruppo di pionieri e pioniere ha assunto la responsabilità di organizzarsi come comunità scientifica stabile, interdisciplinare e attenta al dialogo con l'esperienza. Da un lato si consolidano legami già presenti; da un altro lato si aprono relazioni nuove. La cura delle relazioni, evocata nel titolo come chiave di lettura del consenso, trova qui una prima concretizzazione fattuale foriera di molte potenzialità. Il consenso, inteso come principio giuridico relazionale, esprime la sensibilità intellettuale per la cura del conflitto, e la nascita di questa Associazione concretizza a sua volta un gesto di cura rivolto verso la giustizia e la cultura giuridica nel suo complesso.

Bisogna essere perciò grati a chi ha deciso di strutturare in termini associativi un'intuizione che già ne animava l'esperienza didattica e scientifica, assumendosi ora la responsabilità di renderla durevole. Specialmente in un tempo – che non avremmo immaginato di vivere – in cui il diritto fatica a svolgere la propria funzione ordinante e rischia di essere sostituito da logiche di forza e di mera opportunità.

Abstract

Il contributo riflette sul significato della costituzione dell'*Associazione per lo studio della giustizia consensuale*, interpretandola come espressione di un'esigenza teorica e pratica sempre più avvertita nel panorama giuridico contemporaneo. A partire dalla crisi di legittimazione dei modelli autoritativi di gestione del conflitto, l'analisi propone il consenso come principio capace di rafforzare l'efficacia e la sostenibilità della decisione giuridica imperniandola sulla cura delle relazioni sociali. Il testo discute le principali obiezioni rivolte ai modelli consensuali e partecipativi, ne mette in luce i limiti interpretativi e mostra come tali pratiche possano invece operare come laboratori normativi utili al rinnovamento del diritto. In conclusione, l'iniziativa associativa viene letta come un gesto di responsabilità scientifica e istituzionale, volto a costruire una comunità di ricerca interdisciplinare capace di coniugare riflessione teorica, sperimentazione e attenzione alle pratiche concrete di gestione del conflitto.

This article reflects on the significance of the establishment of the Society for the Study of Consensual Justice, interpreting it as an expression of a growing theoretical and practical need within the contemporary legal landscape. Against the background of the crisis of legitimacy affecting authoritative models of conflict management, the analysis presents consensus as a principle capable of enhancing the effectiveness and sustainability of legal decision-making by grounding it in the care of social relationships. The pa-

per examines the main objections raised against consensual and participatory models, highlights their interpretative limitations, and shows how such practices may instead function as laboratories for normative experimentation contributing to the renewal of law. In conclusion, the associative initiative is understood as an act of scientific and institutional responsibility, aimed at building an interdisciplinary research community able to combine theoretical reflection, experimentation, and close attention to concrete practices of conflict management.

Amministrazione

EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L.

Via San Biagio dei Librai, 39

80138 - Napoli

tel. 081.5800459

www.editorialescientifica.it - editoriale.abbonamenti@gmail.com

Condizioni di Abbonamento

Abbonamento annuo (due numeri) per l'Italia: € 80,00

Abbonamento annuo per l'estero: € 150,00

singolo fascicolo € 45,00

Modalità di pagamento

versamento ccp 10543809 intestato a

Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai 39, 80138 Napoli

oppure bonifico bancario presso BNL Sede di Napoli

IBAN IT69 Q010 0503 4000 0000 0005 838

Registrazione presso il Tribunale di Vicenza al n. 2397/2020 del 21 luglio 2020

R.O.C. n. 1749

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI REVISIONE

Tutti gli articoli e le note a sentenza giudicati meritevoli di pubblicazione dalla Direzione sono soggetti alla c.d. revisione tra pari (*peer review*), svolta da un componente del Comitato Scientifico dei Revisori (*referee*). Tale componente è individuato dal Direttore responsabile avendo riguardo alle sue specifiche competenze in rispetto all'oggetto dell'articolo o della nota a sentenza sottoposti a revisione. In ogni caso, si garantiscono l'assenza di conflitti di interesse e l'autonomia del revisore.

Il Direttore responsabile può affidare la revisione dell'articolo o della nota a sentenza ad un soggetto estraneo al Comitato Scientifico dei Revisori, allorché l'oggetto dell'articolo o della nota a sentenza rientri nella specifica competenza scientifica di quest'ultimo.

La revisione tra pari si articola secondo il modello del c.d. doppio cieco (*double-blind peer review*), in cui restano anonimi tanto il revisore quanto l'autore dell'articolo o della nota a sentenza oggetto di procedura di revisione. Ove il contenuto del contributo soggetto a revisione renda evidente l'identità dell'autore, viene comunque assicurato l'anonimato del revisore.

Nel caso in cui il revisore indichi la necessità di correzioni o modifiche quale condizione per la pubblicazione del contributo, il Direttore responsabile verifica direttamente che l'autore abbia provveduto alle indicazioni del revisore.

Gli articoli da pubblicare possono essere inviati a giustiziaconsensuale@gmail.com

- Elena D'Alessandro
L'impatto del patteggiamento post riforma Cartabia sul processo civile: adieu alla prova atipica
- Beatrice Zuffi
*La contumacia nel processo civile e l'inerzia della parte
nei procedimenti di composizione autonoma delle liti*
- Andrea Magliari
*L'ABF nell'ordinamento sezionale. Una rilettura dei sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie bancarie e finanziarie*
- Silvana Dalla Bontà
*Dalle ODR alle AIDR alla luce dell'EU AI Act. Le sfide di una mediazione 'a trazione artificiale':
panacea o anatema?*
- Bruno Ballerini
Mediazione e potere amministrativo
- Angela M. Felicetti
*Il momentum della mediazione demandata in Inghilterra.
Considerazioni a margine di DKH Retail v City Football*
- Pierluigi Consorti
Quando la ricerca si fa comunità. Il consenso come spazio di cura dei conflitti
- Silvana Dalla Bontà
*La mediazione civile e commerciale demandata dal giudice negli ordinamenti e nelle prassi italiane
e tedesche. La prima edizione del Premio di studio «Guglielmo Borelli»*
- Luca Dal Pubel
*Artificial Intelligence in Mediation and Commercial Dispute Resolution.
Between Ethical Innovation and Structural Inequality*
- Andrea Marighetto
Il Brasile entra nel sistema della Singapore Convention on Mediation
- Tommaso Greco, *Critica della ragione bellica* (Micaela Frulli)
Dibattendo sul tema della verità nel processo amministrativo.
- Note a margine del volume di Luca Raffaello Perfetti, Giovanni Pesce (a cura di),
L'istruzione nel processo amministrativo (Flora Di Donato)
- Costanza Honorati, Ester di Napoli, *Guida alla mediazione familiare internazionale*
(Carla Garlatti)
- Francesco Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale* (Elena Mattevi)